

#violazionedirittiindividualiedeconomiciinSARDEGNAcanapalegale
Strategie Studio Legale www.tutelalegestudefacenti.it

Buonasera a Tutti,

quindi vorrei gentilmente intendere quale è il VERO FONDAIMENTO della "teoria del divieto della sbocciolatura" delle infiorescenze di canapa Sativa L., TEORIA INVECE INFONDATA, fornita dalle Procure della Sardegna, se AL CONTRARIO:

- 1) il florovivaismo, in generale, prevede la libera commerciabilità dei fiori recisi;
- 2) la legge Regionale del Piemonte N. 12 del 2021 ammette la categoria del "fiore" e, quindi, ne legittima la detenzione in favore dell'agricoltore come frutto della sbocciolatura;
- 3) il Ministero della Salute, dal 2019, prevede che la pianta intera e le sue parti (non esclude il fiore) sono materie prime considerate conformi alla definizione di materie prime per mangimi (in questo ultimo caso, THC massimo 0,2%);
- 4) il Ministero delle Politiche Agricole (circolare 22 maggio 2018) precisa che le infiorescenze della canapa provenienti da sementi certificate sono lecite perché possono rientrare nella Legge 242/2016.

La teoria della sbocciolatura delle Procure sarde non ha un fondamento legale, e non mi basta che proviene dalla Direzione Distrettuale Antimafia.

SOS GIURIDICO IN FAVORE DI TUTTI GLI AGRICOLTORI SARDI E DI CHI FA PARTE DELLA FILIERA DEL TRATTAMENTO DELLA CANAPA.

Perché dopo il Tribunale del Riesame in Sardegna, se necessario andremo in Corte di Cassazione e poi, se necessario in Corte Europea dei Diritti DELL'UOMO (probabilmente entro Natale 2021).

E POI, FINALMENTE, PARTIRANNO LE CAUSE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI.

Ed il primo caso che vinceremo al riguardo (lo si confida) sarà fondamentale per TUTTI, NEL PRESENTE e nel FUTURO.

Avvocato Lorenzo Simonetti e Avvocato Claudio Miglio
www.tutelalegestudefacenti.it